



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

«Il bilancio consolidato»

Genova, 19/03/2018

Relatore:



Dott. Paolo Maloberti
paolo.maloberti@bdo.it



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

- In Italia la redazione del bilancio consolidato è regolata dal D. Lgs. 9 aprile 1991 n. 127, dall'art. 25 all'art. 46, che ha attuato quanto previsto nella Direttiva Comunitaria n. 83/349.
- Questo documento analizza le disposizioni di legge relative alla redazione del bilancio consolidato e rivolte alla generalità delle imprese fatta esclusione per quegli aspetti tipici per i quali esistono specifiche normative di dettaglio relativamente ad imprese operanti in settori particolari quali gli enti creditizi e finanziari, le imprese assicurative e quelle fiduciarie.

- Il consolidato ha lo scopo di rappresentare la situazione patrimoniale – finanziaria e il risultato d'esercizio di un gruppo di imprese come se le attività, le passività e l'andamento economico complessivi delle imprese che lo formano fossero quelli di un'unica impresa.
- Tale finalità viene raggiunta sommando le singole attività e passività ed i singoli componenti economici della capogruppo a quelli delle controllate ed eliminando gli elementi patrimoniali ed economici aventi natura di reciprocità e quindi senza rilevanza, considerando le società come un'unica impresa. Attraverso tali eliminazioni il bilancio consolidato evidenzia solo i saldi e le operazioni tra il gruppo ed i terzi.

La redazione del bilancio consolidato permette quindi di:

- Ottenere una visione globale delle consistenze patrimoniali-finanziarie ed economiche del gruppo.
- Misurare tali consistenze eliminando gli utili infragruppo non realizzati.

2. CHI DEVE REDIGERE IL BILANCIO CONSOLIDATO?

L'art. 25 stabilisce che sono soggette all'obbligo di redazione del bilancio consolidato:

- le SOCIETÀ DI CAPITALI, ossia le SpA, le Srl e le Sapa, che controllano una o più imprese a prescindere dalla forma giuridica o dalla nazionalità
 - gli ENTI PUBBLICI aventi come oggetto esclusivo o principale una attività commerciale che controllano una o più società di capitali
 - le SOCIETÀ COOPERATIVE e le mutue assicuratrici che abbiano il controllo di una o più società di capitali

L'articolo esclude dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato le società di persone, poiché **NON HANNO** l'obbligo di **PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO**.



3. QUANDO SI HA IL CONTROLLO DI UNA IMPRESA?

Per la definizione di impresa controllata, l'art. 26 richiama i commi 1 e 2 dell'art. 2359 che stabiliscono che una impresa è controllata quando:

- si dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria
- si dispone dei voti sufficienti per esercitare una influenza dominante in assemblea ordinaria

Nel primo caso abbiamo il cosiddetto “CONTROLLO DI DIRITTO”, mentre nel secondo caso abbiamo il cosiddetto “CONTROLLO DI FATTO”.

In entrambi i casi il controllo, ai fini dell'obbligo di inclusione dell'impresa nel consolidato, deve essere stabile nel tempo, ossia non si deve trattare di un controllo occasionale e autonomo, ossia l'esercizio dei diritti di voto non deve dipendere da collaborazione o da alleanze con altri soci.



3. QUANDO SI HA IL CONTROLLO DI UNA IMPRESA?

Nel 2° comma lo stesso art. 26 stabilisce che il controllo esiste anche quando:

- si esercita un'influenza dominante in forza di contratti o clausole statutarie
- si controlla la maggioranza dei diritti di voto in base ad accordi con altri soci

IL PRIMO CASO ipotizza l'esistenza di clausole contrattuali (ad esempio patti di dominazione) che sono contrari al nostro ordinamento giuridico, la sua inclusione è giustificata dalla volontà del legislatore di includere nell'area di consolidamento di società aventi sede in paesi esteri ove tali clausole sono ammesse (ad esempio in Germania il patto di dominazione è ammesso).

NEL SECONDO CASO, secondo l'interpretazione prevalente, la maggioranza dei diritti di voto può anche essere relativa ed esercitata attraverso accordi con altri soci.

Con la definizione delle imprese controllate si stabilisce
L'AREA DI CONSOLIDAMENTO



4. IMPRESE CONTROLLATE DA NON CONSOLIDARE

L'art. 26 al 1° comma stabilisce (in termini negativi) che NON si considerano ai fini del consolidamento le imprese il cui controllo è esercitato secondo quanto stabilito al punto 3 dell'art. 2359 del C.C. ossia quelle imprese su cui

SI ESERCITA UN'INFLUENZA DOMINANTE IN VIRTÙ DI PARTICOLARI VINCOLI CONTRATTUALI CON LA STESSA.

La Relazione Ministeriale, a giustificazione della suddetta esclusione, stabilisce che la semplice influenza dominante in forza di contratti non è condizione sufficiente per obbligare l'inclusione nel consolidato.



5. CONTROLLATE DA ESCLUDERE DALL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

L'art. 28 stabilisce i casi di ESCLUSIONE delle controllate, intese secondo quanto previsto dall'art. 25, dall'AREA DI CONSOLIDAMENTO.

L'articolo definisce due tipologie di esclusione dall'area di consolidamento, esclusione OBBLIGATORIA ed esclusione FACOLTATIVA.

ESCLUSIONE OBBLIGATORIA

- Esercizio di un'attività con caratteri tali che la sua inclusione porterebbe il bilancio consolidato a non avere più i requisiti di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo.

La controllata deve essere valutata con il metodo del patrimonio netto, come stabilito dall'art. 2426 comma 4 C.C., nel bilancio consolidato.

Nella Nota Integrativa del bilancio consolidato dovranno essere indicate le controllate escluse e le ragioni dell'esclusione.



5. CONTROLLATE DA ESCLUDERE DALL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

ESCLUSIONE FACOLTATIVA

- La sua inclusione è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato

Si tratta delle partecipazioni non significative, determinate rapportando i valori dell'attivo, PN e dei ricavi a quelli del consolidato.

Si deve inoltre valutare che se le partecipazioni escluse, irrilevanti singolarmente ma di valore rilevante nel complesso devono essere incluse nel consolidato.

- L'esercizio effettivo del controllo è soggetto a gravi e durature restrizioni
- Non è possibile ottenere tempestivamente o senza spese sproporzionate le informazioni necessarie per la redazione del consolidato
- Le azioni o quote sono possedute, unicamente a fine speculativo (successiva alienazione)

In questo caso le partecipazioni non incluse devono essere iscritte nell'attivo circolante fra le “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”.



6. COME VALUTARE LE CONTROLLATE ESCLUSE DALL'AREA DI CONSOLIDAMENTO?

La valutazione da dare nel bilancio consolidato è la seguente:

- controllate escluse per gravi e durature restrizioni → valutazione con il METODO DEL COSTO
- controllate escluse perché non è possibile ottenere in tempo le informazioni: valutazione con il METODO DEL PATRIMONIO NETTO
- controllate escluse per successive alienazione: valutazioni al MINORE FRA COSTO E PRESUNTO VALORE DI REALIZZO

In realtà l'art. 36 stabilisce che le imprese escluse dal consolidato, in base a quanto previsto dall'art. 28 comma 1, devono essere valutate con il METODO DEL PN con la possibilità e non l'obbligo di valutarle al COSTO quando il valore della partecipazione è irrilevante ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta dei dati del bilancio.

7. COME VALUTARE LE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE?

Le collegate, secondo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 36, devono essere valutate mediante lo stesso criterio utilizzato per le controllate non consolidate, ossia il METODO DEL PATRIMONIO NETTO.

Anche le società collegate con partecipazioni di estrema irrilevanza possono non utilizzare tale criterio e valutare di utilizzare il METODO DEL COSTO.



8. ESONERO DALL'OBBLIGO DI REDAZIONE DEL CONSOLIDATO

1. Non sono obbligate le controllanti che unitamente alle loro controllate per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti:
 - 20.000.000 Euro dei totali degli attivi degli stati patrimoniali
 - 40.000.000 Euro nei totali dei ricavi delle vendite e prestazioni
 - 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio

I valori sopra riportati devono essere determinati includendo TUTTE le controllate che sarebbero state incluse nell'area di consolidamento e devono derivare dal cosiddetto BILANCIO AGGREGATO, ossia NESSUNA eliminazione di consolidamento deve essere effettuata a rettifica sia dei valori patrimoniali che economici.



8. ESONERO DALL'OBBLIGO DI REDAZIONE DEL CONSOLIDATO

2. Non sono soggette le controllanti a loro volta controllate quando la controllante possiede almeno il 95% o, se possiede di meno, quando la redazione del consolidato NON sia stata richiesta almeno 6 mesi prima dalla data di chiusura dell'esercizio da tanti soci che rappresentino **ALMENO** il 5% del capitale.

L'esonero sopra riportato è tuttavia condizionato a due fattori:

- che la controllante rediga e sottoponga a controllo il proprio bilancio consolidato e sia soggetta al diritto di uno stato CEE
- che la controllata esonerata **NON** abbia emesso titoli quotati in borsa

La controllata esonerata deve indicare le ragioni dell'esonero nella Nota Integrativa al bilancio d'esercizio ed indicare gli estremi della società che redige il consolidato



9. DATA DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO

La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con quella di chiusura del bilancio civilistico della capogruppo.

Tuttavia la data di riferimento può coincidere con quella della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento se diversa da quella della controllante. Tale fatto deve essere evidenziato e motivato nella Nota Integrativa.

Se la chiusura di una delle imprese controllate è diversa da quella della controllante, questa è inclusa nel bilancio consolidato sulla base di un **BILANCIO INFRANNUALE** riferito alla data di redazione del consolidato

Il bilancio infrannuale della controllata **NON NECESSITA DELLA APPROVAZIONE DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA CONTROLLATA**. Ciò significa che la sua predisposizione avviene a cura degli amministratori della stessa.



10. SCHEMA DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

La struttura ed il contenuto del bilancio consolidato sono quelli previsti per la redazione del bilancio d'esercizio delle imprese incluse nel consolidamento.

I bilanci delle imprese incluse nell'area di consolidamento devono essere tra loro **UNIFORMATI**.

Il bilancio consolidato è quindi composto da:

- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Nota Integrativa

La Nota Integrativa deve inoltre contenere i seguenti prospetti:

- Rendiconto finanziario consolidato.
- Raccordo fra il Patrimonio Netto e Risultato d'esercizio della controllante e quello consolidato.
- Variazione nelle voci del Patrimonio Netto consolidato.

Inoltre il bilancio consolidato deve essere accompagnato dalla relazione sulla Gestione redatta dagli amministratori della controllante.

10. SCHEMA DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Lo schema del bilancio consolidato corrisponde a quello del bilancio d'esercizio al quale devono essere aggiunte le seguenti voci:

DIFFERENZA DA CONSOLIDAMENTO

Tale voce deve essere iscritta nelle “Immobilizzazioni Immateriali” dopo la voce “Avviamento” e recepisce le differenze positive derivanti dall'eliminazione delle partecipazioni incluse nell'area di consolidamento.

RISERVA DI CONSOLIDAMENTO

Rappresenta la differenza negativa tra il costo della partecipazione ed il patrimonio netto pro-quota. Deve essere rilevato solo in sede di primo consolidamento di una controllata e stornato in caso di dismissione della stessa.

FONDO DI CONSOLIDAMENTO PER RISCHI ED ONERI

Tale voce deve essere iscritta nei “Fondi per Rischi ed Oneri” e recepisce le differenze negative derivanti dall'eliminazione delle partecipazioni incluse nell'area di consolidamento.



10. SCHEMA DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

UTILI (PERDITE) ESERCIZI PRECEDENTI (RISERVA DI CONSOLIDAMENTO)

Tale voce, iscritta nel Patrimonio Netto, recepisce le variazioni del patrimonio netto apportate con le scritture di consolidamento.

CAPITALE E RISERVE DI TERZI

Tale voce deve essere inserita nel "Patrimonio Netto" e recepisce le quote di patrimonio netto e di risultato di spettanza dei soci di minoranza.

RISERVA DA DIFFERENZA DI TRADUZIONE

Tale voce deve essere iscritta nel "Patrimonio Netto" e recepisce le differenze derivanti dalla traduzione dei bilanci delle controllate espressi in valuta estera.



11. CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL CONSOLIDATO

- I criteri di valutazione adottati devono essere quelli della capogruppo
 - I criteri devono essere uniformi nella valutazione delle poste dell'attivo e del passivo.

I due punti "base" sopra riportati possono subire le seguenti modifiche:

- I criteri della capogruppo possono non essere seguiti a condizione che se ne dia l'informativa nella Nota Integrativa.
 - Se alcune voci dell'attivo o passivo sono valutate con criteri difformi, questi devono essere rettificati. La rettifica può essere omessa se così facendo si migliora l'informativa di bilancio o si raggiunga l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. Tali diversi criteri di valutazione devono comunque essere tra quelli previsti dall'art. 2423 del C.C.



11. CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL CONSOLIDATO

Analogamente a quanto previsto per la redazione del bilancio d'esercizio, i criteri di valutazione adottati nel bilancio consolidato devono essere **MANTENUTI NEL TEMPO** al fine di permettere la comparabilità del bilancio consolidato di anno in anno. Eventuali modifiche nei criteri di valutazione adottati devono essere debitamente motivati nella Nota Integrativa nella quale dovranno inoltre indicarsi gli effetti sia patrimoniali che economici che ne derivano.



12. METODI DI CONSOLIDAMENTO AMMESSI

CONSOLIDAMENTO INTEGRALE

Si utilizza per le società **CONTROLLATE** e consiste nell'includere tutte le attività, passività, costi e ricavi delle società incluse nel consolidato per il loro importo totale indipendentemente dalla percentuale di partecipazione posseduta dalla controllante.

CONSOLIDAMENTO CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO

Si utilizza per le società **COLLEGATE** e consiste nel mantenimento del valore delle partecipazioni, adeguato al patrimonio netto di competenza, che deve essere determinato secondo quanto previsto al punto 4 dell'art. 2426 C.C.

CONSOLIDATO PROPORZIONALE

Il metodo consiste nel sostituire al valore delle controllate incluse nell'area di consolidamento il valore delle attività, passività, costi e ricavi proporzionalmente alla quota posseduta. Tale metodo è utilizzato per il consolidamento delle “joint venture”, ove la partecipazione di nessuno dei soci è maggioritaria o rappresenta un’influenza dominante.



13. QUALE È LA PRIMA OPERAZIONE DI CONSOLIDAMENTO DA EFFETTUARE?

La prima operazione di consolidamento è quella di effettuare il bilancio aggregato, ossia di sommare algebricamente i singoli valori dell'attivo, passivo e del conto economico, così come essi risultano dai bilanci predisposti dalle imprese incluse nel consolidato.

Questa prima operazione deve essere effettuata dopo aver reso uniformi i bilanci delle controllate incluse nell'area di consolidamento ai principi di gruppo ed aver tradotto in euro i bilanci d'esercizio espressi in valuta estera.



14. QUALE È LA PRIMA OPERAZIONE DI CONSOLIDAMENTO DA EFFETTUARE?

L'art. 31 stabilisce i **PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO** definendo le operazioni che devono essere compiute, queste possono essere così riassunte:

- eliminare debiti e crediti infragruppo;
- eliminare costi e ricavi infragruppo;
- eliminare le partecipazioni incluse nell'area di consolidamento e le relative quote di patrimonio netto;
- eliminare gli utili o le perdite realizzati mediante operazioni infragruppo e relative ad elementi inclusi nel patrimonio;

L'art. 31 stabilisce che i crediti/debiti, costi/ricavi e utili/perdite su operazioni infragruppo possono **NON** essere eliminati se di importo irrilevante dandone informativa nella Nota Integrativa.

Le eliminazioni dei crediti/debiti e dei costi/ricavi infragruppo hanno unicamente lo scopo di sgonfiare lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico delle partite che si trovano, con segno diverso, in due bilanci delle società consolidate. Conseguentemente NON vi è alcun effetto sul risultato del consolidato in quanto a minori costi di una

15. DIFFERENZE FRA I CREDITI/DEBITI O FRA COSTI/RICAVI

Dovranno essere analizzate eventuali squadrature e dovranno essere corrette le eventuali scritture della società che ha erroneamente registrato i valori nel proprio bilancio. Le rettifiche operate aventi effetto economico, saranno imputate sul risultato d'esercizio della società interessata dalla rettifica.

Per quanto riguarda le eliminazioni dei crediti/debiti, costi/ricavi relativi a controllate estere, il particolare metodo di conversione dei saldi in valuta, può far sorgere differenze sui valori in Euro iscritti dalla controllante e dalla controllata, pur in presenza di identità nei valori all'origine. Le differenze emergenti dall'eliminazione dei costi e dei ricavi verranno accreditate/addebitate a conto economico quali differenze cambio.

Per quanto riguarda le eliminazioni dei crediti/debiti, le differenze vanno trattate come sopra evidenziato. Vi è da rilevare che la differenza cambio emergente dalle eliminazioni "economiche", non ha effetto sul risultato consolidato, mentre la differenza cambio relativa alle eliminazioni patrimoniali genera un effetto sul risultato consolidato.



16. ELIMINAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI INCLUSE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO?

L'eliminazione del valore delle partecipazioni iscritte nel bilancio della controllante ed incluse nel consolidato, deve avvenire contrapponendo tale valore, alla quota di Patrimonio Netto di competenza (escluso il risultato dell'esercizio).



17. DATA DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL PN DELLA CONTROLLATA CONSOLIDATA

L'art. 33 al primo comma stabilisce che l'eliminazione delle partecipazioni deve essere effettuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui la controllata è inclusa per la prima volta nel consolidato. Questo trattamento può essere seguito indipendentemente dalla data in cui è avvenuto l'acquisto della partecipazione.

Ciò significa che tutte le variazioni del patrimonio netto intervenute fra la data di acquisto della partecipazione e quella del primo consolidamento non vengono evidenziate, non permettendo la rilevazione delle differenze tra il costo sostenuto per l'acquisto della partecipazione ed il relativo patrimonio netto alla data di acquisto il cui trattamento contabile richiederebbe considerazioni diverse.

Infatti le riserve del patrimonio netto createsi successivamente alla data di acquisto, vengono cumulate al capitale sociale per eliminare il valore della partecipazione.



18. COME DEVONO ESSERE TRATTATE LE DIFFERENZE FRA IL COSTO DI ACQUISTO ED IL PN DI COMPETENZA?

Le differenze tra il costo d'acquisto ed il PN di competenza possono essere contabilizzate diversamente a seconda che si tratti di differenze positive o negative.

VALORE PARTECIPAZIONE > PATRIMONIO NETTO DI COMPETENZA

La differenza positiva deve essere allocata:

- sui valori dell'attivo e del passivo a cui si riferisce. La differenza, rispetto ai valori contabili iscritti nel bilancio della controllata alla data di acquisto, viene normalmente attribuita come maggior valore degli immobili, terreni, fabbricati ecc. o a minor valore di alcune poste del passivo, ad esempio fondi rischi ed altro. L'ammortamento del maggior valore allocato dovrà essere calcolato con le stesse aliquote utilizzate nel bilancio della controllata. La determinazione del maggior costo d'acquisto rispetto al PN di competenza spesso avviene attraverso la redazione di apposite perizie con le quali si attribuiscono i valori correnti alle attività e passività della partecipata;



18. COME DEVONO ESSERE TRATTATE LE DIFFERENZE FRA IL COSTO DI ACQUISTO ED IL PN DI COMPETENZA?

- nella voce "differenze di consolidamento", qualora la differenza sia imputabile in tutto od in parte ad avviamento. Il relativo ammortamento deve essere calcolato secondo quanto previsto dall'art. 2426 del C.C., ossia in un periodo di 5 anni. Maggiori periodi di ammortamento dovranno essere MOTIVATI nella Nota Integrativa.

E' importante rilevare che, l'avviamento derivante dalla scrittura in esame, **NON DEVE** essere cumulato con quelli eventualmente iscritti nei bilanci civilistici delle società incluse nel consolidamento.

- qualora la differenza non sia allocabile come sopra evidenziato, questa deve essere portata a riduzione esplicita della Riserva "Utili esercizi precedenti" (Riserva di Consolidamento) iscritta nel PN del consolidato fino a concorrenza della stessa.



18. COME DEVONO ESSERE TRATTATE LE DIFFERENZE FRA IL COSTO DI ACQUISTO ED IL PN DI COMPETENZA?

Il trattamento precedentemente evidenziato deve essere effettuato il primo anno di consolidamento e anche nei successivi. Inoltre nei seguenti consolidati sarà necessario riesaminare le differenze evidenziate al fine di valutare se le stesse sono ancora allocabili come effettuato in precedenza o se si deve procedere ad una svalutazione di tali valori. Un esempio di quanto sopra detto può essere fatto con riferimento all'avviamento. Se negli esercizi successivi, vi sono modificazioni sostanziali nella redditività futura della controllata tali da non giustificare più l'avviamento pagato, il residuo ancora iscritto nel bilancio consolidato dovrà essere completamente svalutato nell'esercizio in cui tale valutazione viene effettuata.



18. COME DEVONO ESSERE TRATTATE LE DIFFERENZE FRA IL COSTO DI ACQUISTO ED IL PN DI COMPETENZA?

VALORE PARTECIPAZIONE < PATRIMONIO NETTO DI COMPETENZA

La differenza negativa deve essere allocata:

- nel Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri nel caso in cui il minor prezzo pagato si riferisca a perdite future previste che verranno realizzate dalla controllata. In questo caso il fondo sarà utilizzato in relazione al verificarsi delle perdite d'esercizio della controllata fino a suo esaurimento. Se le perdite previste non si dovessero manifestare, il fondo verrà accreditato a conto economico in un numero breve di esercizi;
- nella Riserva “Utili esercizi precedenti” (Riserva di Consolidamento) nel caso in cui il minor valore pagato si riferisca unicamente ad un “buon affare”, ovvero quando non vi siano le condizioni sopra evidenziate.



18. COME DEVONO ESSERE TRATTATE LE DIFFERENZE FRA IL COSTO DI ACQUISTO ED IL PN DI COMPETENZA?

Nel caso di accantonamenti per perdite future, a fronte di perdite successivamente non manifestatesi, non è accettato dai principi contabili l'utilizzo del fondo in modo arbitrario per effettuare politiche di bilancio. L'utilizzo deve avvenire in modo sistematico.

Secondo il disposto dell'art. 33, il trattamento delle differenze tra il costo d'acquisto della partecipazione ed il patrimonio netto di competenza sopra descritto, deve essere applicato con riferimento al patrimonio netto alla data del primo consolidamento. I principi contabili invece prevedono che il patrimonio netto di riferimento sia quello alla data di acquisto della partecipazione che chiaramente può non essere quella del primo consolidamento.

L'impostazione data dall'art. 33 è sicuramente più semplicistica e parte dal presupposto dell'esistenza di una oggettiva difficoltà nell'acquisire tutti i dati necessari per ricostruire la situazione come se il consolidato fosse avvenuto fin dalla data di acquisto della partecipazione. Chiaramente questa impostazione può portare a degli effetti distorsivi soprattutto nel caso in cui la partecipata abbia realizzato delle perdite successive all'acquisto. In tale caso infatti si effettua una rivalutazione dell'attivo del consolidato anziché una riduzione del PN che si avrebbe mediante l'utilizzo del metodo più corretto.



20. TRATTAMENTO DEI DIVIDENDI CORRISPOSTI DALLE CONTROLLATE INCLUSE NEL CONSOLIDAMENTO

I dividendi distribuiti dalle controllate ed iscritti a C/E dalla controllante nell'esercizio devono essere eliminati nel consolidato per evitare doppia imputazione.

Tali utili sono già confluiti nel C/E nell'esercizio in cui sono stati conseguiti dalla controllata che oggi li distribuisce.

La scrittura di consolidamento deve stornare la voce dividendi e ripristinare la voce di PN "Utili non distribuiti". Questo in quanto gli utili non distribuiti del consolidato subiscono variazioni solo al momento della loro distribuzione a terzi.

Contemporaneamente allo storno dei dividendi bisogna riclassificare i relativi crediti di imposta iscritti in bilancio a fronte delle imposte calcolate sulla componente positiva di reddito (i dividendi).

La riclassifica si opera "girando" i crediti di imposta iscritti nel conto relativo alle imposte dell'esercizio, annullando così l'effetto fiscale dei dividendi.



21. ELIMINAZIONE UTILI INFRAGRUPPO

La prima condizione che si deve realizzare per procedere alla eliminazione degli utili infragruppo è che i beni oggetto di cessione si trovino ancora nel patrimonio del gruppo.

Se il bene fosse stato ceduto a terzi, l'utile o la perdita realizzata nella vendita, integra in positivo o negativo, quella realizzata internamente producendo sul PN consolidato l'effetto complessivo reale.

Se ricorre la condizione sopra detta bisogna riportare il valore del bene a quello che si sarebbe avuto se la cessione non fosse mai stata effettuata.

Questo significa che è necessario stornare l'utile realizzato dal C/E della società cedente portando tale valore in diminuzione della relativa posta patrimoniale che lo ha recepito.

Se il bene oggetto di cessione è un cespite bisognerà rettificare, oltre al valore del bene, anche il valore dei maggiori ammortamenti calcolati dalla "società acquirente".



21. ELIMINAZIONE UTILI INFRAGRUPPO

Se l'acquisto è avvenuto in esercizi precedenti a quello di redazione del consolidato, bisogna calcolare gli effetti economici conseguenti alla cessione (ad esempio i maggiori ammortamenti) che nei vari anni sono stati calcolati dalla società acquirente.

Tale differenza, che nell'esempio dei cespiti consiste in maggiori utili di esercizi precedenti, deve essere portata in aumento della Riserva "Utili di esercizi precedenti" (Riserva di Consolidamento) del PN (questo per le quote fino all'esercizio precedente a quello di consolidamento) senza transitare dal C/E. L'effetto sull'utile dell'esercizio viene invece determinato dalla quota dell'esercizio di consolidamento.



1. Se la cessione infragruppo è avvenuta determinando il realizzarsi di una PERDITA, questa NON DEVE essere ELIMINATA se il valore di vendita riflette i REALI VALORI DI MERCATO del bene.
2. Se viceversa la perdita è stata realizzata per altre ragioni, ad esempio per usufruire di benefici fiscali, questa DEVE essere eliminata.

23.ELIMINANDO UTILI E COSTI DEVONO ESSERE RILEVATE LE IMPOSTE DIFFERITE?

Partendo dal presupposto che il bilancio consolidato è **FISCALMENTE NEUTRO**, tutte le volte che si effettuano scritture che toccano il risultato dell'esercizio o il PN, bisogna rilevare le imposte differite, a meno che la legge fiscale consideri **NON** deducibili tali costi od **NON** imponibili i ricavi. In questo caso le imposte differite non vanno stanziare.

Quanto sopra detto non emerge espressamente dalla normativa che regola la redazione del bilancio consolidato bensì dai principi generali della prudenza e della competenza. Inoltre lo stanziamento delle imposte differite è necessario per soddisfare il principio di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato.

Le imposte differite in esame sono quelle **TEMPORANEE**, ossia relative a ricavi e costi rilevanti fiscalmente in periodi diversi rispetto alla loro competenza economica.



24. LE SCRITTURE DI NATURA FISCALE ISCRITTE NEI CIVILISTICI DEVONO ESSERE ELIMINATE?

L'art. 31 comma 5 prevede che le poste di natura fiscale iscritte nei bilanci d'esercizio DEVONO essere ELIMINATE nel bilancio consolidato.

La necessità di procedere all'eliminazione delle poste iscritte nei bilanci per usufruire di benefici fiscali altrimenti non ottenibili deriva dal fatto che il bilancio consolidato ha funzione puramente pubblicistica ed informativa per cui gli "inquinamenti" fiscali altererebbero la correttezza dell'informativa data.

L'eliminazione delle poste fiscali deve avvenire con la rilevazione delle imposte differite nel caso in cui queste abbiano il carattere della temporaneità.

Le appostazioni fiscali più ricorrenti nei bilanci d'esercizio sono gli ammortamenti anticipati, la svalutazione dei crediti per interessi di mora, la svalutazione delle rimanenze dei lavori in corso di esecuzione ed altre. Chiaramente quanto detto assume valenza fiscale nel limite in cui tali appostazioni non abbiano valenza anche civilistica nel qual caso la loro eliminazione non dovrà essere effettuata.



25. COME SI RILEVANO LE QUOTE DI CAPITALE E RISERVE DI TERZI?

Innanzitutto dobbiamo sottolineare che la necessità di rilevare nel bilancio consolidato le quote di capitale e di riserve di competenza di terzi sorge quando:

- il metodo di consolidamento è quello integrale

L'art. 29 stabilisce che deve essere data separata evidenza del Capitale e delle Riserve di Terzi a livello di PN e dell'Utile dell'esercizio di pertinenza di terzi sia a livello patrimoniale che economico.

A livello di PN è consigliato, evidenziare un sub totale per il PN del Gruppo, indicare quindi il PN di competenza di terzi ed infine riportare il totale PN del consolidato.

A livello economico la spaccatura del risultato deve seguire una logica analoga.

Dato che la percentuale di competenza dei terzi è diversa, per ogni controllata, in sede di attribuzione dovranno considerarsi separatamente le scritture che riguardano le singole controllate.



26. QUALI SCRITTURE DI CONSOLIDAMENTO GENERANO ATTRIBUZIONE A TERZI?

Tutte le scritture che toccano il PN ovvero il RISULTATO dell'esercizio devono essere attribuite ai terzi in ragione della percentuale di loro spettanza riferita alla partecipazione cui tali scritture si riferiscono.



27. COME SI CONVERTONO I BILANCI DELLE CONTROLLATE IN VALUTA ESTERA?

Ci sono due principali metodi di conversione previsti dai principi contabili:

METODO TEMPORALE

Con tale metodo si convertono:

- *le attività e passività monetarie al cambio in essere alla data di bilancio (attività monetarie sono quelle rappresentate da denaro o convertibili, ad esempio cassa, crediti e debiti);*
- *le attività e passività non monetarie al cambio in essere alla data in cui le attività furono acquistate le passività sostenute ed il capitale e riserve sostenute (non monetarie sono il magazzino, le immobilizzazioni ed il capitale);*
- *i valori economici al cambio medio del periodo ad eccezione degli ammortamenti che vanno controvalutati al cambio delle relative immobilizzazioni.*

Questa metodologia viene utilizzata per le controllate estere la cui attività è strettamente collegata alla capogruppo.

Le differenze cambio derivanti dall'adozione di diversi cambi fra stato patrimoniale e conto economico devono essere iscritte in una apposita posta del patrimonio denominata

27. COME SI CONVERTONO I BILANCI DELLE CONTROLLATE IN VALUTA ESTERA?

METODO DEL CAMBIO CORRENTE

Con tale metodo si convertono:

- le attività e passività al cambio corrente alla data di bilancio;
- i valori economici o alla data di bilancio o con il cambio medio dell'esercizio.

Questa metodologia viene utilizzata per le controllate estere la cui attività è sostanzialmente indipendente da quella della capogruppo.

Le differenze cambio derivanti dall'adozione di diversi cambi fra stato patrimoniale e conto economico devono essere iscritte in una apposita posta del patrimonio netto denominata "Riserva da differenze di traduzione".

Nella stessa riserva, nel caso in cui il C/E venga controvalutato con il cambio medio, deve essere iscritta la differenza tra l'utile dello S/P e quello del C/E. Quello corretto da assumere è il valore dell'utile di C/E.



27. COME SI CONVERTONO I BILANCI DELLE CONTROLLATE IN VALUTA ESTERA?

E' necessario infine sottolineare che la legge richiede che venga data una certa informativa nella NOTA INTEGRATIVA, che può essere così dettagliata:

- indicare i criteri ed i tassi utilizzati per la conversione;
- se i tassi di cambio variano, fra la data di chiusura e quella di redazione del bilancio, in maniera significativa, bisogna evidenziare nella parte relativa ai fatti avvenuti dopo la chiusura la natura della variazione e l'effetto approssimativo sul bilancio consolidato.



29. TRATTAMENTO DELLE VARIAZIONI NELLA PERCENTUALE DI POSSESSO.

Nell'ambito della gestione delle proprie partecipazioni la controllante può procedere alla alienazione, in tutto od in parte, di una o più controllate. Nel caso in cui tali controllate fossero state consolidate nell'esercizio precedente sorge la necessità di valutare, nel consolidato, l'ammontare effettivo dell'utile o della perdita derivante dalla cessione.

1. Vendita a terzi dell'intera quota di partecipazione

Nel caso in cui la controllante ceda interamente la partecipazione, l'utile o la perdita della cessione nel bilancio consolidato verrà rilevata quale differenza tra il prezzo di cessione realizzato ed il valore netto delle attività iscritte nell'ultimo bilancio consolidato. Nelle attività nette deve essere incluso anche l'eventuale residuo di avviamento iscritto nelle Differenze di Consolidamento o l'eventuale residuo iscritto nei Fondi di consolidamento per rischi ed oneri.

La controllata non farà più parte dell'area di consolidamento e la sua uscita sarà evidenziata nella Nota Integrativa.



29. TRATTAMENTO DELLE VARIAZIONI NELLA PERCENTUALE DI POSSESSO.

2. Vendita a terzi di una parte della quota di partecipazione

Il trattamento è analogo a quanto sopra riportato con l'unica differenza che il confronto con le attività nette iscritte nel consolidato deve essere fatto in ragione della percentuale di partecipazione venduta.

Se dalla vendita la capogruppo mantiene ancora il controllo, la partecipata deve essere inclusa nel consolidato. In caso di perdita del controllo, dovrà essere eliminata dall'area di consolidamento e valutata, nel consolidato, con il metodo del patrimonio netto.



29. TRATTAMENTO DELLE VARIAZIONI NELLA PERCENTUALE DI POSSESSO.

3. Rinuncia alla sottoscrizione dell'aumento di capitale della controllata

La riduzione della percentuale di partecipazione può avvenire senza che vi sia una vendita bensì rinunciando al diritto di opzione nel caso vi sia un aumento di capitale con relativo sovrapprezzo. Da tale situazione può derivare:

- **perdita del controllo:** nel qual caso la capo gruppo dovrà eliminare la partecipata dall'area di consolidamento tenendo conto del maggior valore del patrimonio netto di competenza derivante dall'aumento di capitale sociale con sovrapprezzo.
- **mantenimento del controllo:** la partecipata è sempre inclusa nell'area di consolidamento ed il maggior valore di patrimonio netto di competenza verrà riconosciuto nel conto economico consolidato.



30. DEVONO ESSERE CONSOLIDATI I CONTI D'ORDINE?

- I conti d'ordine **DEVONO ESSERE INCLUSI** nel consolidamento
- devono essere lasciate le garanzie ricevute o prestate nei confronti dei terzi.



31. NEL SECONDO ANNO DI CONSOLIDAMENTO DEVONO ESSERE FATTE LE RIAPERTURE?

Un punto fondamentale nella redazione del consolidato nel secondo anno è quello di RIEFFETTUARE LE SCRITTURE FATTE nel consolidato precedente, le quali hanno toccato le poste di PN consolidato. Questo è necessario per ripristinare la situazione che si aveva nel consolidato dell'esercizio precedente.



32. INFORMAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA E NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

L'art. 38 e l'art. 40 disciplinano rispettivamente quello che deve essere contenuto nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

In allegato a questo documento si fornisce il dettaglio analitico di tutto quanto deve essere inserito nella **NOTA INTEGRATIVA** e nella **RELAZIONE SULLA GESTIONE**, dettaglio tratto dai **PRINCIPI CONTABILI**.



L'art.41 del D.Lgs 127 stabilisce che:

- il bilancio consolidato deve essere assoggettato ad un controllo che ne accerti la regolarità e la corrispondenza alle scritture contabili dell'impresa controllante e alle informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel consolidamento.

Ad analogo controllo deve essere soggetta la Relazione sulla Gestione della quale si dovrà verificare la congruità con il bilancio consolidato.

La legge demanda lo svolgimento dell'attività di controllo agli “organi” e “soggetti” cui è demandato per legge il controllo del bilancio d'esercizio della controllante. L'interpretazione univoca del disposto legislativo individua negli “organi” il collegio sindacale e nei “soggetti” la società di revisione della controllante.

Sia il collegio sindacale che la società di revisione devono emettere una relazione sul bilancio consolidato, la quale deve essere depositata quindici giorni prima della assemblea che approva il bilancio

34. IL BILANCIO CONSOLIDATO DEVE ESSERE APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DELLA CAPOGRUPPO?

La legge non richiede la approvazione del bilancio consolidato da parte dell'Assemblea dei Soci della Capogruppo.

L'art. 40 comma 6 stabilisce infatti che il bilancio consolidato deve essere depositato durante i 15 giorni antecedenti la assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio e finché questo non sia approvato i soci possono prenderne visione.



35. IL BILANCIO CONSOLIDATO DEVE ESSERE DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE?

L'art. 42 del D.Lgs 127 stabilisce che una copia del bilancio consolidato e delle relazioni degli organi di controllo deve essere depositata a cura degli amministratori presso l'Ufficio del registro delle Imprese con il bilancio d'esercizio.



Al fine di rendere graduale l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di bilancio consolidato, il D.Lgs 127 ha previsto, dall'art. 44 all'art. 46, alcune norme transitorie. Le disposizioni più significative contenute in tali articoli sono di seguito riportate:

- *I limiti quantitativi previsti dall'art. 27 comma 1 per i primi 5 esercizi successivi alla prima applicazione delle disposizioni del D.Lgs 127 vengono raddoppiati.*
- *per i primi 3 esercizi successivi alla prima applicazione delle disposizioni del D.Lgs 127 il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione possono essere comunicati per il controllo entro 5 mesi dalla data di riferimento ed entro 6 mesi ne andrà effettuato il deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.*

37. COME SI VALUTA UNA PARTECIPAZIONE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO?

Tale metodo di valutazione deve essere spesso utilizzato per la valutazione delle controllate, escluse dall'area di consolidamento o per la valutazione delle imprese collegate.

1. Descrizione del metodo

Con il metodo del patrimonio netto, il costo d'acquisto originario della partecipazione deve essere rettificato per tenere conto degli utili e delle perdite della partecipata conseguiti successivamente alla data di acquisizione indipendentemente dal fatto che gli utili vengano o meno distribuiti o le perdite portate o meno a riduzione del capitale sociale della partecipata. In sintesi il valore della partecipazione iscritto in bilancio deve essere rettificato, in senso positivo o negativo, per tenere conto delle variazioni del PN della partecipata avvenute successivamente alla data di acquisto.

Il metodo del patrimonio netto è definito anche come "CONSOLIDAMENTO SINTETICO" in quanto produce gli stessi effetti sul PN e sull'utile della capo gruppo che si avrebbero se si consolidasse la partecipazione. L'unica differenza rispetto al consolidamento integrale risiede nel fatto che con esso gli effetti sono analiticamente rilevati per tutte le voci di bilancio mentre con il metodo del patrimonio netto essi sono concentrati nel valore della partecipazione iscritta in bilancio.



37. COME SI VALUTA UNA PARTECIPAZIONE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO?

2. Definizione delle differenze fra il costo ed il PN alla data di acquisto

La prima operazione da effettuare nella valutazione con il metodo del patrimonio netto è quella di determinare la differenza esistente tra il costo d'acquisto sostenuto alla data di acquisizione ed il relativo PN di competenza.

L'eventuale differenza riscontrata dovrà essere trattata come già analiticamente trattato nel paragrafo 18 di questo documento. A differenza di quanto previsto nel paragrafo 18, la differenza **NON DEVE** essere allocata sui singoli valori dell'attivo o del passivo bensì **DEVE** essere mantenuta sul valore della partecipazioni.



37. COME SI VALUTA UNA PARTECIPAZIONE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO?

3. Valutazione delle variazioni di PN successive alla data di acquisto

Alla chiusura di ogni esercizio successivo a quello in cui è avvenuto l'acquisto, la controllante dovrà recepire le variazioni intervenute nel PN della controllata. Tuttavia il confronto **NON** dovrà essere effettuato con il PN contabile della stessa bensì con quello rettificato a seguito dell'eliminazione dei dividendi e delle operazioni infragruppo (vendite cespiti/magazzino).

La variazione registrata rispetto all'esercizio precedente verrà portata a C/E consolidato insieme alla quota di ammortamento della differenza fra il costo d'acquisto ed il PN alla data di acquisto.

L'imputazione a C/E consolidato avviene sia nel caso di variazione positiva che negativa a differenza di quanto previsto a livello di bilancio d'esercizio ove la differenza positiva deve essere portata in una Riserva indisponibile del PN.



37. COME SI VALUTA UNA PARTECIPAZIONE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO?

4. Eliminazione dei dividendi distribuiti

Una delle operazioni da effettuare in sede di valutazione della partecipazione con il metodo del PN è quella di eliminare i dividendi distribuiti dalla controllata che la controllante ha registrato a C/E. Questa operazione deve essere fatta in quanto tali dividendi erano utili in esercizi precedenti e di conseguenza già rilevati sul valore della partecipazione nell'esercizio in cui furono conseguiti ed in tale occasione portati a C/E consolidato.

Il valore dei dividendi iscritto a C/E dovrà quindi essere portato a riduzione del valore della partecipazione.



37. COME SI VALUTA UNA PARTECIPAZIONE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO?

5. Bilancio della controllata di riferimento per la valutazione con il metodo del patrimonio netto

Il bilancio della controllata da utilizzare per la valutazione in esame è l'ultimo approvato. La data di riferimento di tale bilancio dovrebbe essere la stessa di quello della capogruppo. Date diverse sono accettate a condizione che: 1) la differenza non ecceda i 3 mesi, 2) sia mantenuta costante nel tempo, 3) la differenza sia indicata nella Nota Integrativa.

Nel caso in cui la data di riferimento ecceda i 3 mesi la controllata dovrà redigere un bilancio intermedio.



Domande?

Grazie per l'attenzione

